

“Obbligo di trasmissione all’Amministrazione concedente il permesso di costruire”

Da inviare prima dell’inizio dei lavori

“ROSSI EDIFICA s.n.c.”
via del Monte Rosa, 2
96100 – SIRACUSA



Siracusa, lì

Spett.le
Amministrazione Comunale
di (I)
Piazza
Cap Città.....

Oggetto: Lavori di
Permesso di Costruire n. del...../ DIA n. del.....

In riferimento a quanto disposto dall’art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. 81/08, con la presente la Società scrivente, committente dei lavori in oggetto, trasmette la seguente documentazione:

- 1) Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/08,
- 2) Anagrafica delle imprese esecutrici con gli estremi delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile utili alla richiesta del DURC (nel caso di lavoratori autonomi comunicare solo le posizioni INPS ed INAIL),
- 3) dichiarazione del committente attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08.

Distinti saluti

.....

(I) Amministrazione concedente il permesso di costruire o alla quale viene presentata la denuncia d’inizio attività (DIA).

(II) L’art. 90, comma 9 lett. c) del D.Lgs. 81/08 include il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 delle imprese e dei lavoratori autonomi, tra i documenti che il committente deve trasmettere all’amministrazione concedente il permesso di costruire.

Alla luce delle disposizioni introdotte in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 14, comma 6 bis del D.L. n. 5/2012) ed oggetto di chiarimenti nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 01.06.2012, anche nell’ambito dei lavori privati in edilizia, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, con la conseguenza che:

- il committente pubblico dovrà acquisire d’ufficio il DURC per la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese;

- il committente privato non potrà più inviare all’amministrazione concedente il DURC dell’impresa selezionata, ma sarà l’amministrazione pubblica ad acquisirlo d’ufficio.

Pertanto il committente privato, all’atto dell’invio dei documenti previsti dal sopraccitato art. 90, comma 9, lett. c), per quanto attiene specificatamente al DURC, dovrà limitarsi a comunicare i dati dell’impresa selezionata unitamente agli estremi delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile, necessari all’amministrazione concedente per la richiesta DURC.

E’ chiaro che il DURC prodotto dall’impresa selezionata dovrà essere conservato dal committente privato al fine di poter dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dettato dall’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/08.